

Fasc. 9.11/2019/5

pag. 1

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - DG RIN
dgrin@pec.minambiente.it

c.a. Dott Mariano Grillo

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VIII
dgmereen.div08@pec.mise.gov.it

c.a. Dott.ssa Elda Fiorillo

Spett.le
Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

c.a. Mario Nova
Elisabetta Confalonieri
Anna Maria Ribaudò

pc
Spett.le
Associazione Nazionale Comuni Italiani
c.a. dott.ssa Veronica Nicotra
Segretario Generale
anci@pec.anci.it

Spett.le
ANCI Lombardia
c.a. dott. Rinaldo Redaelli
Segretario Generale
info@pec.anci.lombardia.it

Spett.le
Unione Province Italiane
c.a. dott. Piero Antonelli
Direttore Generale
upi@messaggipec.it

Spett.le
Unione Province Lombarde
c.a. dott. Dario Rigamonti
Direttore
upl@legalmail.it

Oggetto: Cessazione della qualifica di rifiuto - sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018.

Città Metropolitana di Milano, come tutte le province lombarde, è stata destinataria di una massiccia delega di funzioni da parte della Regione, in materia di autorizzazioni ambientali.

In tale ambito, con la presente si segnala che la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, a febbraio 2018, ha messo in seria difficoltà le Autorità Competenti al rilascio dei titoli autorizzativi.

L'interpretazione normativa del supremo organo amministrativo, che ha escluso che la definizione dei criteri di EOW ad opera di atti amministrativi fosse ammessa dall'art. 9 bis lettera a) del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (L. 210/2008), ha reso evidente un vuoto normativo che delegittima la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, al di fuori di quanto previsto dal d.m. 5.02.1998 o dal d.m. 161/2002 o da specifici decreti o regolamenti europei che individuano le condizioni per l'End of Waste (d.lgs. 209/2003, d.lgs 75/2010, Regolamento (UE) 333/2011, Regolamento (UE) 1179/2012, Regolamento (UE) 715/2013, d.m. 22/2013, d.m. 69/2018, d.lgs 49/2014).

La previsione contenuta nell'ordinamento dell'Unione Europea è ampia, in particolare al comma 4 dell'art 6 della Direttiva 2008/98/CE, è lasciata agli Stati Membri la possibilità di decidere caso per caso, in assenza di criteri specifici dettati da regolamenti comunitari e poste le condizioni generali (riproposte integralmente nell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06). In più la stessa Commissione Europea nella guida all'interpretazione delle previsioni della Direttiva ha specificato che questo significa *“qualsiasi livello all'interno dello Stato Membro incaricato di sviluppare tali criteri nell'ambito della struttura amministrativa nazionale”*.

Margine di discrezionalità che si ritrova riproposto e anche ampliato nella Direttiva 2018/851, da recepire entro il 5 luglio 2020.

Quindi, a fronte della scelta lasciata agli Stati, il legislatore nazionale ha previsto una definizione dei criteri specifici di EOW attraverso l'emanazione di appositi **decreti ministeriali**.

Allo stato, la mancata possibilità per le autorità competenti di procedere ad autorizzare numerosi cicli di recupero **non normati**, nell'attesa di **DM relativi alle singole categorie di rifiuto**, costituisce un blocco al recupero stesso e ai processi di *end of waste*, frustrando pesantemente l'attuazione dei principi dell' economia circolare, in evidente contrasto con l'ordine di priorità e gerarchia dei rifiuti previsti dalla Direttiva comunitaria, come peraltro recepita dallo stesso ordinamento nazionale, suscettibile di procedura di infrazione da parte della stessa Europa.

Tutto ciò premesso, data la stringente necessità di fornire risposte agli operatori, a fronte della già avvenuta presentazione di specifiche istanze, si presenta particolarmente evidente e pressante un intervento da parte di codesti Ministeri, atto a risolvere l' *empasse* ed evitare di esporre gli uffici a possibili richieste risarcitorie.

In tale contesto un discorso particolare merita il processo di recupero finalizzato alla produzione ed immissione in rete del **biometano**. Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in esame ci siano i presupposti per rilasciare i titoli autorizzativi, poiché si è in presenza di una normativa che, seppure destinata ad altri scopi, già disciplina i criteri specifici richiesti, relativi al prodotto.

Si tratta di una sostanza che soddisfa i requisiti richiamati dall'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 non solo perché il biometano è comunemente utilizzato per scopi specifici ed esiste un mercato e una domanda (peraltro soggetta ad incentivazione da parte dello Stato), ma in quanto compiutamente definita in ordine alle caratteristiche tecnico-scientifiche e per ciò stesso regolamentata a più livelli.

Basti pensare alle specifiche norme UNI (es. UNI EN 16723-1:2016 e UNI EN 16723-2:2016) che disciplinano le qualità del biometano per gli usi indicati, oltre al D.M. 2 marzo 2018 n. 28/2011 che prevede testualmente all'articolo 21 *“Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”* che prevede al comma 1 *“incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica”* e alla direttive dell' ARERA, da ultimo deliberazione n.239/2017/R/gas del 13 aprile 2017, che alle stesse disposizioni comunitarie rinviano espressamente.

Regione Lombardia ha già sottoposto all' attenzione di codesti Ministeri questa tematica con note del 10 agosto 2018 prot. T1.2018.0040090 e del 14 febbraio 2019 prot. T1.2019.0005349, sollecitando una pronuncia in merito e segnalandone l'urgenza, data la sollecitazione arrivata anche dalle associazioni di categoria.

Gli approfondimenti istruttori compiuti ci hanno condotto a ritenere che per tale categoria di prodotto si consideri integrata la condizione di salvaguardia ambientale sottesa all'esigenza di specifica regolamentazione, stante la presenza di criteri definiti. Se così non fosse, si andrebbero a disconoscere le stesse ragioni positive che lo Stato ha intravisto, introducendo il sopraindicato meccanismo di incentivazione.

In conclusione, si informa che gli uffici, per quanto riguarda le autorizzazioni relative alla produzione di biometano, attualmente sospese, salvo diverso avviso da parte di codesti Ministeri che si richiede di comunicare tempestivamente, intendono sbloccarle e nel contempo istruire le nuove istanze degli operatori, sia per attuare gli obiettivi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti sia per evitare il rischio di contenziosi e istanze risarcitorie che potrebbero rivelarsi fondate.

Tutti gli altri procedimenti relativi a istanze per processi di recupero diversi dal biometano **restano sospesi** in attesa del pronunciamento dei Ministeri come su esplicitato, con conseguente rischio per l'interesse alla tutela dell'affidamento degli operatori economici e, ancor più grave, per l'interesse ambientale in quanto tale stallo determina un freno all'implementazione del recupero del rifiuto e dei processi di EOW, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti delineata dalla Direttiva 2008/98/CE.

Per queste ragioni si richiede un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Dott. Emilio De Vita